



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/917141
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165
protocollo@comune.parzanica.bg.it

Parzanica, 04.05.2013
Prot. nr. 2233
10.1.

ORDINANZA N. 04 ANNO 2013

**DIVIETO DI UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI
SIMILARI.**

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** CHE L'UTILIZZO DEGLI SPECCHI D'ACQUA DA PARTE DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, DELLE ATTIVITÀ ITTICHE E DI BALNEAZIONE È NOTEVOLMENTE AUMENTATO CON LO SVILUPPO TURISTICO E RICREATIVO;
- **CONSTATATA** LA NECESSITÀ DI ARMONIZZARE LE DIVERSE ESIGENZE SENZA COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEL LAGO IN GENERALE E DI SALVAGUARDARE L'INTERESSE TURISTICO LOCALE;
- **RITENUTO** ALTRESÌ CHE TALUNE UNITÀ DI NAVIGAZIONE, IN MODO PARTICOLARE LE MOTO D'ACQUA ED ALTRI MEZZI SIMILARI, NON HANNO INSTALLATO MEZZI DISPOSITIVI TECNICI IDONEI A CONTENERE EMISSIONI SONORE NEL LIMITE DEL TOLLERABILE, CON CONSEGUENTE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED AMBIENTALE, ED INOLTRE LA CARENTE NORMATIVA NE CONSENTE UN UTILIZZO ATTO A COMPROMETTERE LA SICUREZZA PERSONALE E DELLA NAVIGAZIONE;
- **VISTO** IL VIGENTE CODICE DELLA NAVIGAZIONE APPROVATO CON REGIO DECRETO 30.03.1942 NR. 327;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA APPROVATO CON D.P.R. 28.06.1949 NR. 631;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE NR. 232 DEL 21.01.1994;
- **VISTO** IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE NELLE ACQUE ANTISTANTI L'ABITATO COMUNALE;
- **VISTA** L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 03.07.1997 NR. 58600;
- **VISTO** L'ART. 38, COMMA 2, DELLA LEGGE 08.06.1990, NR. 142;

ORDINA

È VIETATO L'USO DELLE MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI NEL LAGO D'ISEO, NELLA FASCIA COSTIERA DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PARZANICA.

È VIETATA, SU TUTTA LA SPONDA DEL TERRITORIO COMUNALE, LA MESSA IN ACQUA DI DETTI MEZZI, L'ALLESTIMENTO O IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE ATTE AL TRASPORTO ED ALAGGIO DEI MEDESIMI.

DISPONE

LE VIOLAZIONI DI QUANTO PRESCRITTO, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, SONO SOGGETTE A SANZIONE AMMINISTRATIVA;

I TRASGRESSORI, IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO, DOVRANNO RIMUOVERE IL MEZZO DALLO SPECCHIO D'ACQUA SEGUENDO IL TRATTO PIÙ BREVE PER RAGGIUNGERE LA SPONDA E, IN CASO DI INADEMPIENZA O PERSISTENTE VIOLAZIONE, SI PROCEDERÀ AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE;

GLI AGENTI APPARTENENTI AGLI ENTI PREPOSTI SONO INCARICATI ALLA VIGILANZA E ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PRESENTE ORDINANZA;

LA PRESENTE ORDINANZA MANTIENE L'EFFICACIA ANCHE A SEGUITO DI FUTURE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, CHE NON MODIFICHINO IL CONTENUTO DELLA NORMA IN OGGETTO;

DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ DATA COMUNICAZIONE ALLA LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, STAZIONE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG);

IL MESSO COMUNALE È INCARICATO DELL'AFFISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA ALL'ALBO COMUNALE;

CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA SONO AMMISSIBILI: RICORSO AMMINISTRATIVO ORDINARIO ENTRO 30 GIORNI OVVERO RICORSO AL T.A.R. – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA – ENTRO 60 GG. OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GG., DECORRENTI DALLA NOTIFICAZIONE O PIENA CONOSCENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.



IL SINDACO
(Giovanni TONNI)